



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

24 maggio 2023

Rapporto esplicativo concernente la revisione del 24 maggio 2023 dell'ordinanza sugli impianti di tra- sporto in condotta

1. Punti essenziali del progetto

La decisione del Consiglio federale del 28 agosto 2019 di azzerare entro il 2050 le emissioni nette di gas serra implica l'*utilizzo di combustibili e carburanti ottenuti attraverso processi a zero emissioni di CO₂*. Finora, in Svizzera, l'idrogeno è stato utilizzato solo raramente come vettore energetico, ma in futuro la situazione cambierà. L'idrogeno *non produce emissioni di CO₂ al suo utilizzo, può essere stoccato stagionalmente e può essere per lo più trasportato facilmente* attraverso i gasdotti già esistenti, con il vantaggio che non sono necessari grandi investimenti in nuovi impianti.

Attualmente non esiste un quadro giuridico chiaramente definito che disciplini la vigilanza e la suddivisione delle responsabilità tra Confederazione e Cantoni in relazione al trasporto di idrogeno e agli idrogenodotti veri e propri. L'idrogeno, infatti, non viene citato esplicitamente né nella legge federale del 4 ottobre 1963¹ sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (LITC) né nell'ordinanza del 26 giugno 2019² sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi (OITC). Di conseguenza attualmente la regolamentazione delle procedure per la costruzione degli idrogenodotti è di competenza cantonale. Includendo l'idrogeno del campo di applicazione dell'OITC si intende cambiare questa situazione. In futuro la costruzione di idrogenodotti che trasportano idrogeno a una pressione superiore a 5 bar e il cui diametro esterno è superiore a 6 cm nonché la vigilanza su di essi rientreranno esclusivamente nelle competenze della Confederazione.

Definendo un quadro giuridico per il trasporto dell'idrogeno si intende, da un lato, armonizzare le disposizioni vigenti a livello federale e, dall'altro, raggiungere lo stesso elevato livello di sicurezza degli altri impianti di trasporto in condotta. Uniformando le procedure e affidando la vigilanza sulle condotte a un'unica autorità sarà possibile aumentare la certezza giuridica e la sicurezza tecnica.

Per assoggettare anche gli idrogenodotti alle disposizioni di legge già in vigore per gli altri sistemi di trasporto in condotta è necessaria una revisione dell'ordinanza. La modifica all'OITC proposta raggiunge questo obiettivo menzionando esplicitamente l'idrogeno nell'oggetto dell'ordinanza.

2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

La modifica proposta mira a chiarire la ripartizione delle responsabilità tra la Confederazione e i Cantoni per quanto riguarda il trasporto in condotta dell'idrogeno e la vigilanza sui relativi impianti. Tutti gli impianti per i quali la pressione massima di esercizio ammessa è superiore a 5 bar e il cui diametro esterno è superiore a 6 cm saranno esclusivamente di competenza della Confederazione e non più dei Cantoni. Questo cambiamento non avrà alcun impatto sui Comuni, dal momento che questi ultimi non sono mai stati responsabili in tale ambito.

I compiti correlati alle procedure di approvazione dei piani e alla sorveglianza nel settore del trasporto dell'idrogeno saranno assolti dal personale già disponibile per i settori del gas naturale e dei carburanti liquidi.

¹ RS 746.1

² RS 746.11

3. Conseguenze sull'economia, l'ambiente e la società

Visti l'aumento dei consumi e la limitata disponibilità di fonti energetiche fossili l'idrogeno può contribuire alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico. Nell'attuale sistema di approvvigionamento energetico svizzero l'impiego dell'idrogeno è previsto laddove è più sensato dal punto di vista economico ed ecologico. Occorre inoltre considerare che l'utilizzo dell'idrogeno non comporta emissioni di CO₂ e pertanto può contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico.

Benché oggi l'idrogeno sia ancora considerato un'energia costosa, nel lungo periodo rappresenta una soluzione economicamente interessante.

La presente modifica offre ai gestori degli impianti una maggiore certezza giuridica grazie a norme uniformi a livello nazionale, che semplificano anche l'esecuzione dei loro compiti.

4. Commento alle singole disposizioni

Grazie al progresso tecnologico l'idrogeno sarà sempre più sfruttato come vettore energetico.

L'idrogeno verrà trasportato in parte su strada o su rotaia, ma anche attraverso i sistemi di condotte per combustibili o carburanti liquidi o gassosi. Affinché ciò sia possibile occorre estendere il campo di applicazione della LITC. Secondo l'articolo 1 di tale legge, quest'ultima si applica alle condotte per il trasporto del petrolio greggio, del gas naturale, di altri combustibili e carburanti liquidi o gassosi designati dal Consiglio federale, e agli impianti che servono al loro esercizio come le pompe e i serbatoi.

Nell'articolo 1 OITC il Consiglio federale definisce invece l'oggetto dell'ordinanza: la costruzione e l'esercizio di impianti di condotte destinati al trasporto di combustibili e carburanti liquidi o gassosi, idrocarburi o miscele di idrocarburi come petrolio greggio, gas naturale, gas di raffineria, distillati del petrolio greggio o residui liquidi provenienti dalla distillazione del petrolio greggio.

L'idrogeno non viene citato. La presente modifica all'articolo 1 OITC intende rimediare proprio a questa situazione.

Tale integrazione rende quindi applicabile al trasporto dell'idrogeno, oltre alla LITC e all'OITC, anche l'ordinanza del 4 giugno 2021³ sulla sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC).

Per quanto riguarda le regole della tecnica e le prescrizioni di sicurezza contenute in particolare nell'OITC e nell'OSITC, è in corso uno studio per indagare i rischi specifici associati all'idrogeno. Le due ordinanze dovranno essere adeguate in un secondo momento in base ai risultati di questo studio. Per il momento valgono anche per l'idrogeno le norme attualmente in vigore.

³ RS 746.12